



Torino, 11 aprile 2019

Circ. n. 71

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali di
ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino

Oggetto: convalida punteggio personale ATA

In relazione alle numerose segnalazioni ricevute da quest'Ufficio si forniscono ulteriori indicazioni.

Si precisa che in relazione alle casistiche di seguito evidenziate:

- a) Riscontro del mancato versamento dei contributi;**
- b) Mancata risposta del versamento dei contributi da parte della scuola paritaria e/o dell'INPS;**
- c) Mancata risposta, per l'accertamento dei titoli culturali e/o di servizio, da parte del competente Ambito Territoriale sulla sussistenza della parità, poiché sono in corso accertamenti di natura giudiziaria;**
- d) dubbi sulla legittimità del ravvedimento operoso per il versamento tardivo dei contributi obbligatori** (i contributi obbligatori dovevano comunque essere versati entro il 30 ottobre 2017, termine di presentazione delle domande secondo il DM 640/2017);

le istituzioni scolastiche sono invitate a verificare che l'aspirante abbia compilato nella domanda di inserimento delle graduatorie di istituto ATA la sezione I (I di Imola), lettera m, nella quale doveva essere dichiarato l'assolvimento della prestazione contributiva. Infatti nella nota 17 del modello è riportato: *17. Dalla dichiarazione resa dall'aspirante devono risultare in modo analitico i periodi di servizio prestati per ciascun anno scolastico, il tipo di servizio prestato, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo indirizzo, se il servizio è stato prestato in scuole statali o non statali e il profilo in cui il servizio è stato prestato. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia".*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Tale circostanza può essere utilizzata per le tutte le casistiche (a, b, c, d) dall'istituzione scolastica che sta effettuando l'accertamento dei titoli culturali e di servizio per la non valutabilità del servizio svolto, in quanto sono state violate le specifiche disposizioni ministeriali.

Inoltre per le casistiche delineate ai punti a) e d) e nel caso in cui la scuola abbia verificato che l'aspirante avesse effettivamente compilato la sezione I, lettera m si precisa che ricorrendo l'ipotesi di dichiarazioni mendaci occorre procedere con la segnalazione alla Procura della Repubblica.

In relazione alla definizione di dichiarazione mendace (non veritiera) e agli effetti consequenziali di tali circostanze si richiama la circolare n. 288 del 30 ottobre 2018 emanata da quest'Ufficio. In particolare si richiama il seguente passaggio: In relazione all'irrelevanza dell'elemento soggettivo nel caso di decadenza per assenza dei requisiti di ammissione si riporta la sentenza del Tribunale di XY, in sede civile, n. 8124 del 18 luglio 2014, che ha respinto il ricorso del docente ricorrente e con condanna al pagamento delle spese processuali. Si riportano i passaggi maggiormente significativi. *Il ricorrente nel 2007 aveva fatto richiesta di inserimento nella graduatoria di seconda fascia di istituto, è evidente che lo stesso a tal fine dovesse essere dotato "oltre al titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento richiesto, anche di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso per tale insegnamento, come peraltro specificato anche dalla sentenza del TAR Lazio 14.3.2011, secondo cui per tutti gli insegnamenti tecnico-pratici, quali sono quelli di "Conversazione in lingua straniera"- Classe di concorso 37C, Tabella "C" del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 ("Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"), non esiste classe di abilitazione, ma idoneità conseguibile tramite il superamento di una apposita sessione di esami (art. 2 della L. 3 maggio 1999, n. 124)". Del resto lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver errato nel considerare equipollente a tale titolo abilitativo specifico il titolo dalla stessa conseguito all'estero e di aver conseguentemente errato nell'indicare, nella richiamata domanda presentata nel 2007, di essere in possesso della predetta abilitazione o idoneità conseguita con corsi speciali abilitanti, barrando*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

la casella H della sezione C dell'apposito modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione scolastica. A tal proposito il ricorrente ha dedotto che, essendo un tale errore intervenuto in buona fede, ed essendo questo stato corretto con la domanda per l'a.s. 2011/2012, presentata solo per la graduatoria di terza fascia, la dirigente non avrebbe dovuto provvedere a rettificare la graduatoria predisposta per tale anno, espungendo dalla valutazione i punti conseguiti per gli incarichi di insegnamento conferitigli negli anni scolastici precedenti perché viziati dal predetto errore. In proposito appare però incontestabile il fatto che la domanda presentata dal ricorrente nel 2007, e che ha dato luogo all'inserimento nella graduatoria di II fascia per la classe di concorso in questione per gli anni successivi, è stata avanzata su modulo che recava chiaramente l'indicazione secondo cui per la presentazione della domanda trovavano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. In base all'art. 75 del medesimo D.P.R. la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, l'art. 75, comma 11 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante (in tal senso anche Consiglio di stato, sent. n. 2447 del 27-04-2012). Occorre inoltre considerare che la disposizione di cui all'art. 75 cit. non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di auto responsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto auto dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione, (v. sent, Consiglio di stato cit.). A ciò deve aggiungersi che l'Amministrazione ha l'obbligo di svolgere verifiche sulla veridicità delle circostanze





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

oggetto di dichiarazione ex art. 46 cit., ogni qual volta abbia dei "fondati dubbi" sull'autenticità di queste, nonché l'obbligo di prendere i provvedimenti consequenziali, come la sospensione o la decadenza dai benefici conseguiti in base alle predette dichiarazioni di cui sia stata accertata la non veridicità (v. ad es. Consiglio di stato sent. n. 1385 del 15-03- 2006, o Cass. n. 19364 del 22-09-2011, in materia di aggiudicazione di gare d'appalto).

Alla luce di tali considerazioni non possono ritenersi fondate le censure mosse all'operato dell'Amministrazione scolastica che, in applicazione dell'art. 75 D.P.R. cit. hanno provveduto a escludere i punteggi anzidetti dal punteggio complessivo a titolo di decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni di circostanze non veridiche prodotte dalla ricorrente.

A tal proposito, come già visto, non può svolgere alcun rilievo la buona o cattiva fede dell'interessato e, di conseguenza, nemmeno l'avvenuta archiviazione, per insussistenza del dolo, del procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Stefano Suraniti

